

*Ministero degli Affari Esteri*

2/4/2007

270/P/0126920

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Austria e, visti i precedenti Scambi di Note sul reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, esecutivi dell'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria del 14 marzo 1952 per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, visto in particolare lo Scambio di Note del 28 gennaio 1999, tenuto conto dell'importanza constatata di comune accordo dai due Stati contraenti relativa alla regolamentazione del riconoscimento bilaterale di titoli di studio, nonché dei risultati della 17a e 18a sessione della Commissione Mista di Esperti italo-austriaca in materia di riconoscimento (22 e 23 maggio 2003, Vienna, 7 e 8 febbraio 2006 Roma) ha l'onore di proporre, a nome del Governo italiano, la seguente intesa consensuale:

1. I titoli e gradi accademici italiani ed austriaci sono equiparati, a tutti gli effetti giuridici, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3.
2. Il riconoscimento presuppone che il richiedente abbia acquisito il numero complessivo di crediti ETCS previsto dallo Stato di accoglienza.
3. (1) Il riconoscimento ha luogo esclusivamente tra i corsi di studi accademici austriaci e le relative classi italiane di lauree (comprese le lauree specialistiche o magistrali), secondo la corrispondenza prevista nell'apposita lista allegata e parte integrante del presente Scambio di Note.
3. (2) La Commissione Mista di Esperti si riunirà almeno una volta all'anno, salvo avviso contrario delle Parti, ed ha il compito di integrare ed eventualmente modificare la "Lista degli studi equiparati" di cui al precedente comma 1. Il criterio da seguire è che gli studi siano paragonabili nelle attività formative di base, caratterizzanti ed affini. Le integrazioni e modifiche alla "Lista degli studi equiparati" decise dalla Commissione Mista di Esperti avranno effetto e vigore con le modalità stabilite al successivo punto 15 (2).

4. (1) Le persone che hanno iniziato il loro percorso formativo prima dell'entrata in vigore della "Lista degli studi equiparati" (punto 3, comma 2) e che non hanno interrotto tale percorso formativo, hanno diritto, al termine degli studi, ad ottenere quella equipollenza per il corso di laurea prescelto in vigore al momento dell'ammissione in Austria, rispettivamente dell'immatricolazione in Italia, qualora non fosse più favorevole per essi l'equipollenza valida al momento della richiesta. Non può considerarsi interruzione degli studi il trasferimento dello studente ad altra Università dello stesso Stato per continuare lo stesso tipo di studi senza interruzione.

4. (2) Le persone che hanno iniziato un corso di studi che viene citato nell'allegato 1 allo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica d'Austria e il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici del 28 gennaio 1999, per ultimo modificato con Scambio di Note del 26 e 27 febbraio 2003, hanno, anche dopo l'entrata in vigore della "Lista degli studi equiparati" (punto 3, comma 2), il diritto a ricevere l'accertamento dell'equipollenza ai sensi dello Scambio di Note del 28 gennaio 1999.

5. Ai fini del riconoscimento in Italia degli studi austriaci soggetti all'obbligo della combinazione, salvo le disposizioni del punto 11, è determinante esclusivamente il corso di laurea prescelto come primo corso di laurea; si tratta di quel corso di laurea in cui è stata redatta la tesi di "Diplom" e rispettivamente di "Magister". Ove tale indicazione non fosse riportata nel documento austriaco di "sponsione" o di promozione (nel caso di conferimenti fino al 31 luglio 1997) o dal decreto sul conferimento del grado accademico (in caso di conferimenti a partire dal 1 agosto 1997), è determinante il certificato di valutazione della tesi di "Diplom" e rispettivamente di "Magister" con l'indicazione del relativo corso di studio.

6. Se un titolo o grado accademico di uno Stato viene considerato equivalente con due o più titoli o gradi accademici dell'altro Stato, il possessore di detto titolo o grado accademico ha diritto a richiedere l'equipollenza con uno solo dei titoli o gradi accademici di tale ultimo Paese.

7. (1) Ai fini del riconoscimento in Italia di un grado accademico austriaco, i richiedenti presentano la relativa domanda alla Libera Università di Bolzano (secondo la normativa vigente) o ad altra Università da loro prescelta, che prenderà la decisione al più presto possibile, al più tardi comunque entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La domanda sarà corredata, oltre che dagli altri documenti di rito, dal diploma di "sponsione", ovvero di promozione (in caso di conferimenti fino al 31

luglio 1997) o dal decreto sul conferimento del grado accademico (in caso di conferimenti a partire dal 1 agosto 1997).

7. (2) Ai fini del riconoscimento in Austria di un titolo accademico italiano, i richiedenti devono indirizzare la relativa domanda, corredata dai documenti di rito, al Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, che prenderà la decisione al più presto possibile, al più tardi comunque entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

7. (3) Ai fini della corrispondenza dei titoli o gradi accademici o del riconoscimento dei periodi di studio e degli esami, le persone che intendono iscriversi quali studenti ordinari ad Università in Italia o in Austria dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un Istituto di Istruzione secondaria, che consenta loro l'accesso agli studi universitari nell'altro Stato.

8. Le disposizioni del presente Scambio di Note non si applicano, fermi restando eventuali diritti risultanti dalle norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone, a cittadini di Stati terzi.

9. In conformità alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa di promuovere la mobilità degli studenti ed ai sensi della Convenzione congiunta di Lisbona (Lisbona, 11 aprile 1997), ratificata da entrambi i Paesi, sul riconoscimento di qualifiche universitarie nella Regione Europea, si stabilisce che i periodi di studio compiuti in uno dei due Stati impegnati nel seguente accordo volti al conseguimento di un titolo o grado accademico equiparato nei due Stati, vengano pienamente riconosciuti in caso di proseguimento degli studi nell'altro Stato.

10. Gli esami sostenuti presso un Istituto di Istruzione superiore italiano o austriaco potranno essere riconosciuti dalle competenti Autorità accademiche dell'altro Stato, in quanto siano equivalenti agli esami prescritti dagli ordinamenti di studio ivi vigenti. Tale disposizione vale anche per gli studi volti al conseguimento di titoli o gradi accademici che non siano ancora stati riconosciuti equivalenti tra l'Italia e l'Austria.

11. Per quanto concerne i gradi accademici austriaci conseguiti in base alla normativa sull'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie dell'anno 1937, conformemente alle norme giuridiche vigenti in Austria, non indicati nella lista di titoli e gradi accademici equiparati, non è possibile riconoscere la corrispondenza con titoli italiani; ai fini del proseguimento degli studi in Italia e del conseguimento di una laurea italiana specialistica/magistrale, i periodi di studio compiuti potranno tuttavia essere riconosciuti.

12. La Commissione Mista di esperti in materia di riconoscimento determina i criteri di corrispondenza dei voti dei singoli esami e del voto finale. Per l'entrata in vigore delle decisioni corrispondenti vale analogamente il punto 15, comma 2. Le Università austriache rilasciano agli studenti, su richiesta, un voto complessivo comprendente tutti gli esami sostenuti secondo le norme e le disposizioni di studio del corso di laurea e comprensivo anche del voto relativo rispettivamente alla tesi di "Diplom" o di "Magister".

13. Ai fini dell'esercizio della professione devono essere soddisfatte tutte le ulteriori condizioni previste dalle norme giuridiche dello Stato nel quale si vuole esercitare la professione.

14. In caso di problemi inerenti all'applicazione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici vanno consultati, ai fini dell'interpretazione, i processi verbali della Commissione Mista di Esperti in materia di riconoscimento.

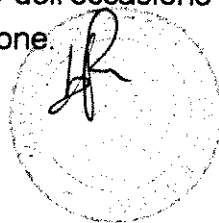
15. (1) Modifiche del presente Scambio di Note verranno concordate tra gli Stati contraenti ed entreranno in vigore secondo le stesse procedure del presente Scambio di Note.

15. (2) L'allegata lista di titoli e gradi accademici equiparati, che è parte integrante del presente Scambio di Note, potrà venire modificata ed integrata dalla Commissione di Esperti di cui al punto 3, comma 2 del presente Scambio di Note; le modifiche e/o le integrazioni concordate entreranno in vigore attraverso uno scambio di note per via diplomatica e, precisamente, entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della nota di risposta.

16. Il presente Scambio di Note non pregiudica lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia del riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici del 28 gennaio 1999, ultimamente integrato dallo Scambio di Note diplomatico del 26 e 27 febbraio 2003, e l'elenco dei titoli e gradi accademici equiparati che è parte integrante (Allegato) dello Scambio di Note, per quanto alle parti non in contrasto al presente Scambio di Note.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre che la presente Nota e la Nota con la quale l'Ambasciata comunicherà il consenso del Suo Governo su quanto precede costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla reciproca notifica, da parte degli Stati contraenti, concernente il rispettivo adempimento dei requisiti costituzionali.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Austria i sensi della sua più alta considerazione.



Roma, 30 marzo 2007

Ambasciata d'Austria
Via G. Pergolesi, 3
00198 Roma

Allegato

Laurea italiana	Studio di baccalaureato austriaco	Grado accademico austriaco	Annotazioni
Scienze della mediazione linguistica	Übersetzen und Dolmetschen	Bakk. phil.	
Lettere	Deutsche Philologie	Bakk. phil.	1)
	Klassische Philologie – Griechisch	Bakk. phil.	1)
	Klassische Philologie – Latein	Bakk. phil.	1)
Lingue e culture moderne	Finno-Ugristik	Bakk. phil.	2)
	Japanologie	Bakk. phil.	2)
	Romanistik	Bakk. phil.	2)
	Sinologie	Bakk. phil.	2)
	Slawistik	Bakk. phil.	2)
Scienze biologiche	Biologie	Bakk. rer. nat. / Bakk. Biol.	
Scienze della comunicazione	Publizistik und Kommunikationswissenschaft	Bakk. phil. / Bakk. Komm.	3)
Scienze della Terra	Erdwissenschaften	Bakk. rer. nat.	
Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Betriebswirtschaft	Bakk. rer. soc. oec.	
Scienze dell'educazione e della formazione	Pädagogik	Bakk. phil.	4)
Scienze e tecnologie agrarie , agroalimentari e forestali	Forst- und Holzwirtschaft	Bakk. techn.	
Scienze e tecnologie informatiche	Informatik	Bakk. techn.	
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Umweltsystemwissenschaften	Bakk. rer. nat.	
Scienze economiche	Volkswirtschaft	Bakk. rer. soc. oec.	5)
Filosofia	Philosophie	Bakk. phil.	
Scienze geografiche	Geographie	Bakk. rer. nat.	
Scienze matematiche	Mathematik	Bakk. rer. nat.	
	Technische Mathematik	Bakk. techn.	
Scienze delle attività motorie e sportive	Sportwissenschaften	Bakk. rer. nat. / Bakk. Sport.	
Scienze sociologiche	Soziologie	Bakk. phil. / Bakk. Soz.	
	Soziologie	Bakk. rer. soc. oec. / Bakk. Soz.	
Scienze statistiche	Statistik	Bakk. rer. soc. oec.	
Scienze storiche	Ur- und Frühgeschichte	Bakk. phil.	6)
	Volkskunde	Bakk. phil.	7)

Annotazioni

- (1) V'è corrispondenza qualora durante il percorso formativo siano stati superati, in particolare tra le attività libere, esami in storia dell'arte, geografia, filosofia, psicologia e pedagogia.
- (2) V'è corrispondenza qualora durante il percorso formativo siano state scelte due lingue straniere.
- (3) V'è corrispondenza qualora durante il percorso formativo sia stato superato, in particolare tra le attività libere, un esame di storia della letteratura o di storia della lingua.
- (4) V'è corrispondenza qualora durante il percorso formativo siano stati superati, in particolare tra le attività libere, esami di storia contemporanea e di materie artistiche.
- (5) V'è corrispondenza qualora siano stati superati esami relativi al sistema giuridico dello Stato ricevente (diritto pubblico e diritto privato).
- (6) V'è corrispondenza qualora durante il percorso formativo sia stato superato, in particolare tra le materie libere, un esame di storia moderna o contemporanea.
- (7) V'è corrispondenza qualora durante il percorso formativo sia stato superato, in particolare tra le materie libere, un esame di scienza linguistica o di lingue.